



## Sul consenso informato in materia sanitaria

Il diritto del paziente di formulare un consenso informato all'intervento «appartiene ai diritti inviolabili della persona, ed è espressione del diritto all'autodeterminazione in ordine a tutte le sfere ed ambiti in cui si svolge la personalità dell'uomo» (Tribunale di Milano n. 3520/2005).

In questo senso, il consenso «riveste natura di principio fondamentale in materia di tutela della salute in virtù della sua funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello all'autodeterminazione e quello alla salute» (Corte costituzionale, sent. n. 253/2009); non può essere compromesso in nessun modo, e diventa «diritto irretrattabile» dell'individuo (Corte di Cassazione, Sez. III Civ., sent. n. 16543/2011).

Esso non deve essere relegato a mera formalità burocratica e, per potere essere valido -dunque, capace di legittimare appieno l'attività medica-, deve essere sempre corredato da una informazione che, puntuale, completa, adeguata e particolarmente dettagliata (Cass. civ., sent. n. 2847/2010), sia capace di rendere il paziente edotto circa i rischi e i benefici che dal trattamento derivino (oltre che circa il costo che la prestazione assumerebbe se, laddove sia da svolgersi in regime libero professionale, fosse consentita; sul punto, cfr. Cass. Civ., sent. n.18334/2013).

In caso contrario, esso è invalido e, dunque, non legittima l'attività del medico, che resta arbitraria e che, al di là dei casi in cui sussista una urgenza terapeutica, lede il diritto all'autodeterminazione del paziente, pur quando il trattamento sia stato eseguito correttamente e nel suo interesse (Cass. civ., sent. n.10608/2018).

Alla luce di quanto affermato dalla giurisprudenza, l'informazione fornita, per potersi ritenere completa e adeguata, deve comprendere, in particolare: a) la natura dell'intervento o dell'esame (se sia cioè distruttivo, invasivo, doloroso, farmacologico strumentale, manuale, ecc.); b) la portata e l'estensione dell'intervento o dell'esame (quali distretti corporei interessi); c) i rischi che comporta, anche se ridotti (come effetti collaterali, indebolimento di altri sensi od organi, ecc.); d) la percentuale verosimile di successo; e) le eventuali inadeguatezze della struttura ove l'intervento dovrà essere eseguito: a questo proposito, è opportuno sottolineare che i medici, nei confronti dei pazienti, hanno un obbligo protettivo di informazione che, in generale, comprende anche la necessità di avviare il paziente a un centro diagnostico specializzato (Cass. Civ., Sez. III, 8 marzo 2016, n. 4540: la Corte di cassazione ha specificato proprio che il **medico** deve informare il paziente dell'eventuale *deficit* organizzativo della struttura sanitaria che potrebbe compromettere la bontà dell'**ecografia** effettuata, al fine di non determinare in esso l'insorgere di un **incolpevole affidamento** sulla sicura bontà dell'esame strumentale).

Occorre rilevare che la Suprema Corte ha specificato che il medico viene meno all'obbligo di fornire un'idonea e completa informazione al paziente non solo quando omette del tutto di riferirgli sulla natura della cura prospettata, dei relativi rischi e delle possibilità di successo, ma anche quando ne acquisisca il consenso con modalità improprie (Cass. Civ., Sez. III, 29 settembre 2015, n. 19212 in CED Cassazione, 2015).

Inoltre, la giurisprudenza ha sottolineato che la qualità del paziente, al fine di stabilire se vi sia stato o meno consenso adeguatamente informato, incide sulle modalità di informazione, che devono essere adeguate al livello culturale del paziente, con l'adozione di un linguaggio che tenga conto del suo particolare stato soggettivo e del grado delle conoscenze specifiche di cui dispone (Cass. Civ., Sez. III, 20 agosto 2013, n. 19220 in CED Cassazione, 2013).

È opportuno che il consenso venga rilasciato dal paziente in un momento antecedente a quello strettamente esecutivo, non potendosi pretendere che il malato, a ridosso della prestazione medica cui sta per assoggettarsi -o, peggio, nel mentre della procedura cui è assoggettato, magari perché sotto anelgesia- possa, con lucidità, comprendere le informazioni che gli vengano fornite e consentire validamente a quanto gli venga eventualmente proposto.